

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2230)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CAPRIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1987

Norme transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti lirici e sinfonici ed istituzioni concertistiche assimilate

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, ad opera della legge 30 aprile 1985, n. 163, ha rappresentato una svolta di grande importanza per le attività dello spettacolo italiano da tempo in crisi; si è messa infatti a disposizione dell'intero settore dello spettacolo una notevole mole di risorse pubbliche e, soprattutto, si è attivato un modulo nuovo di intervento pubblico basato essenzialmente sulla programmazione. La legge n. 163 del 1985, infatti, si poneva esplicitamente come punto di partenza per le leggi di riforma dei singoli settori. In questo senso è stata battezzata «legge madre». Pur tuttavia permangono alcuni gravi problemi dovuti al fatto che le nuove maggiori entrate per contributi statali ed incassi, per non parlare dell'intervento degli enti locali sulle cui dimensioni non è stato

possibile attuare una seria verifica, sono state in gran parte impiegate dagli enti e dalle associazioni a copertura dei costi di gestione e produzione, in misura ben superiore allo stesso tasso inflattivo reale, e non in una espansione di attività, con ciò rischiando di innescare un processo di artificiosa lievitazione delle spese di gestione a scapito della pur programmata produttività dell'intervento pubblico.

D'altronde il raddoppio degli stanziamenti disposto dalla legge n. 163 del 1985 era motivato proprio dalla esigenza di costituire le risorse finanziarie necessarie per impostare un progetto di riforma legislativa di ampio respiro.

È infatti evidente che le attività dello spettacolo richiedano soprattutto interventi normativi in grado di incidere in profondità

sull'assetto organizzativo della produzione ed offerta di spettacolo, e di razionalizzare ed incanalare nelle direzioni più socialmente e culturalmente redditizie le spinte corporative che si affacciano sempre più pressanti ed insistenti nel sistema della pubblica contribuzione, con riflessi onerosi per le lievitazioni dei costi soprattutto a carico degli enti pubblici.

La mancata approvazione di una legge di riforma sta dando luogo a gravi conseguenze in particolare per quanto concerne gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate. Infatti la legge n. 163 del 1985 ha sancito che, in attesa delle riforme legislative, continui ad applicarsi la legge n. 800 del 1967, legge nata in un contesto storico ed economico completamente diverso dall'attuale e non a caso poi derogata o disattesa dalle legislazioni via via succedutesi nel settore anteriormente alla legge-madre.

L'assenza di precise regole procedurali e la indeterminazione dei riferimenti finanziari assumibili a base della programmazione degli enti ha contribuito a creare una situazione che può definirsi esplosiva e che minaccia, in prospettiva, la stessa sopravvivenza di organismi il cui peso trainante per la cultura italiana, e non solo per quella, non richiede in questa sede illustrazioni.

Per il 1986, a fronte di una quota disponibile del Fondo unico per lo spettacolo pari a poco meno di 337 miliardi, le richieste di contributi da parte degli enti si sono globalmente avvicinate ai 360 miliardi. Gli stessi hanno attuato un ridimensionamento di tali richieste, a fronte delle quali la quota del fondo integrativo destinato alle particolari esigenze del settore è stata commisurata in 17,5 miliardi.

Resta da vedere, sulla base dei consuntivi, se il ridimensionamento delle richieste troverà o meno conferma nei dati gestionali. È tuttavia significativo che il fabbisogno originariamente denunciato per il 1986 in lire 360 miliardi è già di per sé superiore alla quota del Fondo unico per lo spettacolo per il 1987 destinata agli enti lirici (lire 358.598.131.000). La prossima attivazione dell'Osservatorio dello spettacolo renderà d'altronde impossibile, forse sin dall'esercizio prossimo, il prelievo di maggiori disponi-

bilità del fondo cosiddetto integrativo a favore degli enti.

Altro motivo di grave destabilizzazione del settore è rappresentato dalla controversa applicabilità, ai dipendenti degli enti, dei contratti integrativi aziendali, pur previsti nel contratto collettivo nazionale.

In questo quadro emerge la necessità di un intervento legislativo, che ridetermini transitoriamente, nelle more della approvazione della legge di riforma, le regole base dei rapporti tra Stato ed enti lirici, e fra questi ultimi ed il personale dipendente.

Non si tratta, quindi, di un provvedimento di stralcio e neppure di una deroga a quella unitarietà di visione che informa le scelte della legge n. 163 del 1985; ma di un tentativo di celere costituzione di criteri normativi, ed argini finanziari più idonei e robusti di quelli offerti dalla legge n. 800 del 1967.

In particolare, sia pure nel breve periodo, occorre fissare dei criteri di ripartizione dei contributi con meccanismi automatici che mettano quanto meno in grado ciascun ente di conoscere con sufficiente esattezza e tempestività l'entità degli apporti statali, sulla cui base orientare la propria programmazione pluriennale.

È questo un obiettivo solo apparentemente minimale e i cui riflessi si estendono ben al di là dell'aspetto finanziario, dal momento che i criteri oggi applicati nel riparto dei contributi rischiano paradossalmente di premiare chi più spende e peggio spende incentivando in parte la moltiplicazione di spettacoli non qualitativamente soddisfacenti. Un effettivo interesse degli enti a perseguire validi obiettivi artistici presuppone pertanto una più piena autonomia di programmazione entro i limiti di un quadro finanziario stabile e predeterminato.

Occorre, in altri termini, garantire agli enti, in concreto e non in astratto, la possibilità di razionalizzare la propria programmazione modulando la spesa in funzione di apporti statali predeterminati, nonché delle altre entrate prevedibili nell'ambito di una previsione pluriennale di attività.

È necessario, infine, prevedere uno *status* diverso per i sovrintendenti, compatibile con le esigenze di un'ottimale gestione e con responsabilità e professionalità manageriali.

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, in attesa della riforma organica del settore, risolvere transitoriamente le problematiche più urgenti ed indilazionabili, la cui mancata immediata soluzione comporterebbe dei danni irreversibili tali da pregiudicare il quadro istituzionale ed organizzativo anche in rapporto alla riforma suddetta.

L'articolo 1 detta disposizioni per introdurre nuove e tempestive modalità di controllo, a consuntivo dell'attività svolta dall'ente, con responsabilizzazione diretta del sovrintendente. Sempre all'articolo 1, comma 3, vengono fissati i criteri di ripartizione dei contributi ordinari e straordinari degli enti lirici, dando gli stessi caratteri di assoluta automaticità in una formula composita che tenga conto sia del volume di interventi operato per ogni singolo ente per l'esercizio finanziario 1986, sia della media storica degli interventi statali fin dall'entrata in vigore della legge n. 800 del 1967.

È inoltre posta una norma di contenuto per i prelievi dal fondo riservato dalla legge n. 163 del 1985 non solo per interventi integrativi a favore dei singoli settori di attività, quanto, e in primo luogo, per le esigenze di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e del Consiglio nazionale. Il predetto fondo integrativo ammonterà per l'anno 1987 a lire 29.883.178.000, dei quali già lire 9.500 milioni sono stati, con decreto in corso, destinati alle attività musicali di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 nonché alle attività teatrali di prosa. Pertanto è stato reso necessario prevedere per gli enti lirici un possibile intervento integrativo non superiore al 50 per cento del fondo succitato, al netto della quota riservata all'Osservatorio ed al Consiglio nazionale.

Viene inoltre aumentato ad un miliardo il fondo destinato dall'articolo 24 della legge n. 800 ad incentivi a favore della nuova produzione nazionale, onde promuovere in misura più razionale questo importante settore della cultura musicale italiana.

Al fine di contenere al massimo eventuali situazioni deficitarie, viene fatto divieto di far fronte con i contributi di cui al presente disegno di legge nonché con le entrate ordinarie di bilancio alle spese per *tournées* all'estero, alla cui copertura finanziaria deve essere provveduto con contributi finalizzati sull'apposito stanziamento per l'estero previsto dalla legislazione vigente nonché con contributi straordinari degli enti locali o con entrate e contribuzioni straordinarie da parte di terzi enti pubblici o privati.

All'articolo 2 è previsto che eventuali *deficit* di gestione debbano essere riassorbiti entro il biennio successivo all'esercizio in cui è stato accertato il disavanzo pena lo scioglimento del consiglio di amministrazione e salvo l'intervento risanatore degli enti locali.

All'articolo 3 viene data concreta attuazione all'articolo 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, esplicitando la normativa vigente per i dipendenti degli enti lirici che vengono assimilati ai dipendenti degli enti pubblici economici. Sempre all'articolo 3 è riconosciuta la funzione manageriale del sovrintendente, assegnando allo stesso uno *status* analogo a quello di dirigente d'azienda. Viene modificata inoltre la modalità di controllo assegnata alla Corte dei conti, passando dall'attuale forma di controllo cartolare a quella più immediata derivante dalla diretta partecipazione di un magistrato della Corte stessa che assiste alle sedute degli organi collegiali come previsto nei confronti degli enti del settore pubblico anche economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In pendenza di approvazione del nuovo ordinamento, gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente che ne cura l'invio al Ministero, depositandone copia per il collegio dei revisori dei conti al quale compete l'effettuazione di apposita verifica sui cui risultati riferisce con una relazione al Ministero vigilante.

3. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata, ai sensi delle norme transitorie di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, agli enti di cui al comma 1 è ripartita, fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riforma, attribuendo a ciascun ente una prima assegnazione del contributo pari a quello conferito in via ordinaria ed integrativa nell'esercizio finanziario antecedente.

4. La residua disponibilità della quota al netto del fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché eventuali interventi integrativi, disposti nell'ambito delle finalità previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e comunque per non oltre il 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, esclusa la parte ri-

servata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 163, verranno ripartiti secondo le percentuali della media fra le medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario riconosciuto annualmente a ciascun ente ed istituzione nei seguenti due periodi: dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984. È abrogato l'articolo 22 della citata legge n. 800.

5. Il decreto di erogazione del contributo statale è emesso entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario nella misura del 70 per cento del contributo erogato nell'anno precedente; il decreto di erogazione a saldo sia del contributo ordinario che di quelli integrativi eventualmente assegnati ai sensi del comma 4 viene emesso nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Ministero, del certificato del conto consuntivo e del bilancio di previsione dell'anno cui il contributo si riferisce. Ove detto bilancio di previsione, per motivi eccezionali, non risulti ancora presentato, dovrà essere sostitutivamente allegata al certificato anzidetto, a cura del sovrintendente, una relazione sui programmi di attività dell'ente, integrata da una dettagliata analisi dei costi di produzione.

6. Le spese per eventuali *tournées* all'estero debbono essere imputate in bilancio prevedendone la specifica copertura finanziaria con proventi diversi dai contributi previsti dalla presente legge e dalle entrate ordinarie degli enti.

7. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 1.000 milioni, con aumenti negli anni successivi corrispondenti al tasso programmato di inflazione.

Art. 2.

1. Fermo restando l'obbligo del pareggio sia per il bilancio preventivo che per il conto consuntivo, il disavanzo eventualmente risultante nella gestione degli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge ed evidenziato nel certificato di bilancio dovrà essere riassorbito secondo un apposito piano

finanziario triennale che preveda il ripiano entro il biennio successivo all'esercizio nel quale è stato accertato il disavanzo.

2. A modifica di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 312, i consigli di amministrazione degli enti, che al termine del biennio contemplato nel comma 1 chiudano la gestione ancora in disavanzo, sono dichiarati decaduti ad ogni effetto di legge salvo che gli enti locali rappresentati nel consiglio non provvedano a conferire finanziamenti integrativi a copertura del disavanzo.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo l'esistenza del disavanzo, notifica all'ente locale interessato l'ammontare dello stesso assegnando il termine di novanta giorni entro cui assumere la deliberazione di conferimento del finanziamento. Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni senza che il comune abbia notificato la propria decisione, il Ministro procede, con decreto, a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario.

Art. 3.

1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente per il periodo dell'incarico è stabilito dal consiglio di amministrazione con contratto di dirigente d'azienda. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono soppresse le parole: «il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente». È abrogato il comma 6 dell'articolo 11 della medesima legge n. 800 del 1967.

2. Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è esercitato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.